



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

## Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 57 del 27/06/2022

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 51 DEL 04.10.2021 INERENTE LA REGOLAMENTAZIONE AL TRAFFICO E L'ISTITUZIONE DEL LIMITE 30 KM - SVINCOLO SU LOI

### *IL RESPONSABILE DEL SETTORE*

#### **VISTI:**

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 21 del 06/05/2022;

**VISTA** la richiesta prot. 22841 del 24/06/2022, inoltrata dall'Ing. Michele Coghe, in qualità di Direttore dei lavori della Nuova S.S. 195 "Sulcitana" Tratto Cagliari -Pula, lotti 1 e 3 Opera Connessa Sud, al fine di ottenere la proroga dell'ordinanza n. 51 del 04.10.2021 regolamentazione al traffico veicolare della strada in Località Su Loi con limite di velocità

30 km/h, non essendo ancora completati i lavori previsti nel progetto nello svincolo esistente di Su Loi, tra i comuni di Capoterra e Sarroch per il quale si chiede la proroga fino al 31.12.2022;

**VISTO** il cronoprogramma allegato alla richiesta di ordinanza nel quale è indicata come data di completamento dell'opera il 31/12/2022;

**VALUTATA** positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessario regolamentare la circolazione stradale come precedentemente disciplinato con il limite di 30 Km/h nel tratto indicato in oggetto;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

### **ORDINA**

La proroga dell'ordinanza n. 51 del 04.10.2021 regolamentazione al traffico veicolare della strada in Località Su Loi con limite di velocità 30 km/h, non essendo ancora completati i lavori di previsti nel progetto nello svincolo esistente di Su Loi, tra i comuni di Capoterra e Sarroch per il quale si chiede la proroga fino al 31.12.2022 come da planimetria allegata;

### **DISPONE**

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";



- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica;
- la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza. SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ing. Michele Coghe
- Anas;
- Aleandri;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede
- ai Carabinieri Capoterra
- albo pretorio sito istituzionale.

Capoterra, lì 27/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Roberta Maxia*